



COMUNE DI COLLIANO

ORDINANZA SINDACALE N ° 36 del 30 novembre 2021

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA CON PROSEGUITO IN DAD PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID 19 E LA SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione.

VISTO lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogato sino al 31 dicembre p.v., relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale “(omissis) E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis). Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

VISTO il DPCM 11 giugno 2020.

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020.

VISTO il DPCM 14 luglio 2020.

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020.

VISTO il DPCM 7 agosto 2020.

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020, emanata in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 222 del 07 settembre 2020.

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal n. 70 dell'8 settembre 2020 al n. 87 del 31 ottobre 2020, emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19.

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati.

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 e i relativi allegati.

PRESO ATTO che, dai risultati dello screening sugli alunni e sugli insegnanti, che hanno avuto contatto con soggetti positivi, risulta la presenza di ulteriori casi di positività nella scuola infanzia-primaria plesso di Colliano capoluogo, e allo stato attuale, di un insegnante della scuola secondaria di primo grado, e che, ad oggi, non sono ancora pervenuti i risultati di tutti i tamponi effettuati sui predetti soggetti tali da definire il quadro della situazione di contagi.

PRESO ATTO che, allo stato non risultano casi di accertata positività nei plessi di San Vittore e Coppe, nè vi sono ragioni tali da giustificare la proroga della chiusura dei predetti plessi.

RITENUTO pertanto, per le predette motivazioni, **di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza della sola Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria plesso di Colliano capoluogo nonchè della Scuola secondaria di primo grado fino a sabato 04 dicembre compreso, procedendo con la DAD, ai meri fini precauzionali, e contestualmente riaprire i plessi di San Vittore e Coppe con ripresa delle attività in presenza.**

VISTO l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (*omissis*) "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(*omissis*) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

VISTA la legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 nel territorio dell'Ente, al fine di procedere alla definizione del quadro epidemiologico.

VISTI:

- la legge n. 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica

- **di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza della sola Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria plesso di Colliano capoluogo nonché della Scuola secondaria di primo grado fino a sabato 04 dicembre compreso, procedendo con la DAD**
 - **di riaprire i plessi di San Vittore e Coppe con ripresa delle attività in presenza.**
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *On-Line* e trasmesso: a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo. b) All'ASL. c) Al Dirigente Scolastico interessato.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.


Il Sindaco
Ing. Adriano Goffredo